

Verbale dell'Assemblea dei Soci della Associazione Osmosis
in seduta straordinaria del 14 giugno 2023

Il giorno 14 del mese di giugno dell'anno 2023, alle ore 21:30, riuniti in videoconferenza tutti i Soci fondatori della Associazione Osmosis, signori:

- **VALERIO MELLACE**, anche Presidente dell'Associazione;
- **GIUSEPPE BETTI**, anche componente del Consiglio Direttivo;
- **ALESSANDRA PIOSELLI**, anche componente del Consiglio Direttivo,

previa convocazione urgente del Presidente, hanno deliberato sul seguente argomento all'ordine del giorno:

1. adozione del nuovo testo dell'art. 20 dello Statuto per adeguamento all'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

In via preliminare, il Presidente invita il Socio Giuseppe Betti, che accetta, a svolgere la funzione di Segretario verbalizzante.

Prende la parola il Presidente che illustra ai presenti il motivo per il quale è stato necessario convocare tempestivamente un'assemblea straordinaria, che è tenuta in formula plenaria, essendo presenti tutti i Soci che alla data odierna costituiscono la compagine associativa di Osmosis.

Più precisamente, come anticipato per le vie brevi, mediante messaggio di posta elettronica certificata, l'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in esito alla istruttoria avviata il 5 maggio per richiedere l'iscrizione dell'Associazione, ha comunicato che il vigente Statuto presenta una clausola difforme al Codice del Terzo Settore.

Nello specifico, l'attuale formulazione dell'art. 20 ("Volontari") circoscrive l'obbligo di assicurare i volontari ai soli soggetti che con ricorrenza prestano la propria attività in favore dell'Associazione.

Tale limitazione appare contraria all'art. 18 del Codice del Terzo Settore, il quale testualmente non distingue tra volontari occasionali e volontari ricorrenti.

Considerando che l'Associazione non intende tenere comportamenti difformi alla normativa vigente e che non era intenzione dei Soci fondatori mettere a rischio l'incolumità dei potenziali soggetti che vorranno aiutare l'Associazione nello svolgimento delle proprie attività, avendo invero commesso un mero errore di

VM

GB

AP

composizione testuale del citato articolo, il Presidente invita i presenti a modificarlo come segue, ferme rimanendo le altre previsioni statutarie, che hanno invece ricevuto indiretta approvazione da parte dell'Ufficio del Registro Unico:

<u>Testo art. 20 attuale:</u>	<u>Testo art. 20 modificato</u>
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione assicura i volontari non occasionali contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.	I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. <u>L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.</u>

All'unanimità, i Soci approvano la modifica proposta.

Il nuovo testo di Statuto viene allegato al presente verbale, sotto la lettera "A".

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiede al Segretario di dare lettura del verbale, che sarà poi redatto in via definitiva.

I presenti, all'unanimità, approvano il contenuto del verbale, dichiarandolo conforme a quanto discusso e deliberato.

VM

CP

Rn

Agenzia C...
(1/1/2023)

Il verbale sarà trascritto nell'apposito registro e le firme saranno raccolte con tempestività dal Segretario, anche al fine della registrazione dello Statuto, come modificato.

Il Presidente provvederà successivamente ad integrare l'istanza di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 21:50.

Il Segretario,



Giuseppe Betti
Giuseppe Betti

Il Presidente,

Valerio Mellace
Valerio Mellace

Il Socio

Alessandra Pioselli
Alessandra Pioselli

AGENZIA ELIE CENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 2 Aurelio	
2480	3
16 GIU 2023	
REGISTRATO CON EURO	
200,01	
IL DIRIGENTE	



p

f_x

Statuto della Associazione Osmosis Ente del Terzo Settore

Art. 1

Denominazione

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore, nel proseguo: "CTS") e del Codice Civile, l'Associazione senza scopo di lucro denominata

"Associazione Osmosis Ente del Terzo Settore", d'ora innanzi: **"Associazione"**.

La locuzione **"Ente del Terzo Settore"**, anche sostituita dall'acronimo **"ETS"**, ai sensi dell'art. 12 del CTS, può essere utilizzata esclusivamente a seguito ed in costanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 dello stesso.

Con l'iscrizione nel predetto Registro, in breve l'Associazione potrà essere chiamata: **"Osmosis ETS"**.

Art. 2

Sede

L'Associazione ha sede in Milano.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire e sopprimere, sia in Italia che all'estero, ulteriori sedi, comunque denominate.

Il trasferimento della sede all'interno del territorio comunale, non comportando modifica statutaria, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 3

Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4

Finalità e Attività

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito specificate,

Vm

CP

Rn

in forma di azione volontaria, di erogazione gratuita e di produzione o scambio di beni e/o servizi.

In particolare, l'Associazione si propone di promuovere l'arte e la cultura nelle loro differenti manifestazioni, articolazioni ed interrelazioni, al fine di contribuire allo sviluppo della collettività, di contrastare ogni forma di discriminazione e di disuguaglianza, di tutelare il patrimonio culturale, i beni comuni, l'ambiente ed il paesaggio.

Più specificatamente, l'Associazione, **traendo ispirazione dal pensiero e dalle opere dell'artista Valerio Rocco Orlando**, intende potenziare il legame tra la sfera artistico-culturale e i diversi settori della vita sociale, affinché lo sviluppo della capacità immaginativa e del pensiero critico migliorino la qualità della vita, soprattutto delle nuove generazioni.

L'Associazione intende essere anche uno strumento di partecipazione diretta alla riqualificazione di uno specifico territorio attraverso l'arte, per creare legami con luoghi altrimenti destinati all'abbandono e al degrado.

Per queste fini, l'Associazione intende svolgere, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale dell'art. 5 del CTS:

- [lett. d)] attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- [lett. i)] organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- [lett. l)] formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- [lett. w)] promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali e politici e delle pari opportunità;
- [lett. f)] interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- [lett. e)] interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

Vm

Gf

Ru

- [lett. z)] riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo, per il conseguimento delle suindicate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione potrà organizzare, promuovere, realizzare, sostenere, anche in collaborazione con altri enti che perseguono le stesse finalità:

- laboratori destinati alle ricerche interdisciplinari introdotte dai nuovi linguaggi delle arti contemporanee e delle culture multimediali;
- progetti trasformativi di interrelazione tra lo specifico dell'arte e la pedagogia;
- attività, eventi formativi ed aggregativi per adolescenti e giovani adulti e iniziative volte a rafforzare la transizione scuola-università, ad arginare la povertà educativa e a contrastare la dispersione scolastica, al fine di consolidare la presenza della comunità educante nel territorio;
- attività di risignificazione dei luoghi e di co-progettazione, coinvolgendo gli abitanti attraverso pratiche informali di autorganizzazione;
- laboratori, workshop, lezioni, incontri, simposi, seminari, conferenze, congressi, convegni, dibattiti, studi, mostre, rassegne, eventi, concerti, festival, scuole d'arte, manifestazioni e produzioni di opere delle arti visive, di opere letterarie, musicali, drammatiche, teatrali, cinematografiche, di danza, di grafica, di poesia, di fotografia, di costume, di design e di architettura, anche sviluppando l'utilizzo delle nuove tecnologie e forme di comunicazione, finalizzate al perseguimento delle suesposte finalità dell'Associazione;
- pubblicazioni, raccolte documentali, archivi e mostre di oggettistica e di opere d'arte e diffusione dei risultati della ricerca artistica, pedagogica e culturale condotta dall'Associazione;
- ricerche congiunte tra i rami artistici e quelli scientifici, anche in relazione alle prospettive di un pensiero ecologico;
- approfondimenti, studi e rappresentazioni, del rapporto tra arte, architettura e urbanistica, sia riguardo alla conservazione che alla progettazione;

[Three handwritten signatures]

- attività umanitarie in cui l'apporto dell'arte, della pedagogia e della cultura rappresentano una motivazione fondamentale, anche intesa in senso di cura, di reciprocità e di solidarietà;
- premi, borse di studio, corsi, contest, finalizzati a promuovere le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali perseguite e a formare di cittadini consapevoli ed impegnati;
- progetti per la tutela, il restauro, la promozione e la valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla Legge n. 1089/1939, ivi comprese le biblioteche ed i beni di cui al D.P.R. n. 1409/1963 ed in generale del patrimonio culturale e del paesaggio.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione potrà svolgere, secondo i criteri e nei limiti previsti dal CTS, attività diverse.

L'Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, potrà svolgere altresì attività di raccolta fondi, sempre nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5

Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate, comunque denominate e specificatamente destinate ad incremento del patrimonio, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previamente descritte.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri e altri membri degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra l'Associazione e qualsiasi altro soggetto.

L'Associazione persegue la sua autonoma attività mediante l'autosostentamento, sotto forma di quote di iscrizione e di quote annuali.

VN

GPB

Rh

L'Associazione finanzia la sua attività anche mediante:

- quote associative straordinarie;
- apporti e elargizioni, comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie;
- redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività associativa;
- eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- ogni altra entrata conseguita.



Art. 6

Diritti e obblighi dei soci

L'Associazione è ispirata a principi di democraticità, assenza di discriminazione, pari opportunità e di uguaglianza degli associati, che hanno tutti, in condizioni di parità con gli altri, diritto a definire gli indirizzi associativi e a determinare la composizione degli organi sociali.

Sono soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla sua costituzione e chi, successivamente, sia stato ammesso a farne parte.

Ogni associato ha diritto di intervenire all'Assemblea. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e che siano in regola con il versamento delle quote associative, ad eccezione dei soci onorari di cui al successivo art. 9, che ne sono esonerati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Tutti i soci hanno diritto di frequentare la sede, utilizzare gli spazi dell'Associazione e di partecipare a tutte le sue iniziative.

I soci sono tenuti sia al pagamento di contributi associativi annuali, nella misura fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo, ad eccezione di quelli onorari, sia a prestare, nei limiti delle proprie possibilità, il proprio contributo per lo sviluppo dell'attività sociale e per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 7

Soci ordinari

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche, giuridiche, altri soggetti di diritto privato, enti riconosciuti e non riconosciuti, nazionali e internazionali, che abbiano interesse all'attività svolta e desiderino sostenerla.

Per ottenere l'ammissione è necessario presentare domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo che, entro trenta giorni, delibera in merito al suo accoglimento con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

Il soggetto che ha presentato domanda assume la qualità di associato con effetto dal giorno in cui riceve comunicazione di accoglimento della domanda, da annotarsi nel libro dei soci, e versa la relativa quota associativa, fatto salvo quanto previsto per i soci onorari.

In ogni caso di rigetto della domanda, che dovrà essere motivato e comunicato per iscritto, l'aspirante socio può presentare ricorso all'Assemblea dei soci o all'Organo di Controllo, se nominato. La delibera deve essere presa entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso dell'aspirante socio avverso il rigetto della sua domanda di ammissione.

Art. 8

Soci sostenitori

Sono soci sostenitori le persone fisiche, giuridiche e altri soggetti privati che intendono contribuire agli scopi dell'Associazione mediante un contributo economico libero e volontario, ulteriore rispetto alle quote previste per i soci ordinari.

Art. 9

Soci onorari

La qualifica di socio onorario può essere attribuita, su proposta del Comitato Direttivo con approvazione dell'Assemblea dei soci, a personalità che si siano particolarmente distinte nei settori di attività dell'Associazione e ad organizzazioni di particolare rilievo a livello nazionale o internazionale.



I soci onorari non sono tenuti al pagamento dei contributi associativi e pertanto non sono loro applicabili le sanzioni previste a carico degli altri soci per il caso di inadempimento di tale obbligo.

Art. 10

Recesso ed esclusione

L'associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo con mezzi che ne garantiscano la ricezione.

L'associato può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempimento dell'obbligo contributivo o per altri gravi motivi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'associato escluso può invocare la pronuncia dell'Assemblea dell'Associazione che delibererà in modo inappellabile sull'esclusione.

Gli associati esclusi, receduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere i contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 11

Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Scientifico, se nominato;
- l'Organo di Controllo e il Collegio dei Revisori, se nominati, o al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.



Art. 12

Partecipazione e convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è costituita da tutti i soci ed è convocata dal Presidente, con mezzi che garantiscano la ricezione dell'avviso da parte degli associati. L'Assemblea può essere altresì convocata quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata con preavviso scritto di almeno sette giorni, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare nonché del giorno, dell'ora e del luogo della prima e della seconda convocazione.

Art. 13

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita: - in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita: - in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; - in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei soci.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. E' vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza, dal soggetto nominato dall'Assemblea prima dell'avvio dei suoi lavori. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario nominato all'uopo dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera a maggioranza dei voti dei presenti. I soci potranno partecipare alle Assemblee anche connessi in audio o video conferenza, a condizione che sia consentito al Presidente dell'Assemblea, o a chi ne fa le veci, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, partecipando alla trattazione

Vm

GB

Ph

ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando e visionando eventuali documenti.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto

Art. 14

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea generale dei soci assolve i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:

- approva la relazione del Presidente sull'indirizzo generale dell'attività per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- approva il bilancio consuntivo e le relative relazioni;
- nomina e revoca il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca il Comitato Scientifico, su proposta del Consiglio Direttivo;
- nomina, al ricorrere dei requisiti previsti dal CTS, o per opzione, l'Organo di controllo e/o il Revisore legale dei Conti;

- in sede straordinaria delibera:

- sullo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione;
- sull'approvazione delle modifiche dello Statuto.

Art. 15

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, formato da un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a undici, compreso il Presidente che ne è membro di diritto, è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione, con poteri esecutivi e gestori.

Ad eccezione dei primi Consiglieri, che sono nominati nell'Atto costitutivo, il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra le persone fisiche che hanno la qualifica di associato, ovvero che sono indicate dagli Associati non persone fisiche. Si applica l'articolo 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Vm

gp

*Rn*⁹

Art. 16

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito:

- di deliberare su tutte le questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità, assumendo tutte le iniziative per il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- di predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- di determinare le quote associative;
- di deliberare sull'ammissione di nuovi soci;
- di assumere le deliberazioni concernenti l'organizzazione operativa dell'Associazione;
- di deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati nell'interesse dell'attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce:

- almeno una volta ogni tre mesi;
- su convocazione del Presidente;
- su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri o dell'Organo di controllo, se presente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, ovvero, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età. Le sedute sono convocate di regola con un preavviso di sette giorni, ridotto a tre in caso di urgenza, mediante l'invio a tutti i consiglieri da parte del Presidente, di una comunicazione scritta, anche in forma elettronica, in cui si indicano luogo, giorno ed ora in cui avrà luogo il Consiglio Direttivo ed il suo ordine del giorno.

In mancanza di una regolare convocazione, il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i membri dell'Organo di controllo, se nominato.



Le riunioni possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, nel rispetto delle medesime condizioni individuate nell'articolo in relazione alle riunioni degli Associati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Durante le proprie sedute, il Consiglio Direttivo può avvalersi di esperti e tecnici, ai quali riconosce poteri consultivi e non deliberativi.

Art. 17

Il Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei soci.

Rimane in carica per tre anni e può essere riconfermato.

Il Presidente:

- ha la rappresenta legale, generale ed istituzionale dell'Associazione;
- determina gli indirizzi e gli orientamenti dell'Associazione e d'intesa con il Consiglio Direttivo programma le relative attività;
- cura i rapporti dell'Associazione con le istituzioni, gli enti e gli organi nazionali e internazionali interessati all'attività dell'Associazione.

Il Presidente presiede l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e, se eletto, il Comitato Scientifico. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Art. 18

Il Comitato Scientifico

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei soci può scegliere se istituire un Comitato Scientifico e lo nomina, specificandone durata, composizione e ulteriori funzioni.

Il Comitato Scientifico esprime pareri e proposte in ordine alle attività di studio e di ricerca nell'ambito delle finalità dell'Associazione.



Art. 19

Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

Art. 20

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 21

L'Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa applicabile, oppure su delibera dell'Assemblea.

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre



Controllori, a uno dei quali il collegio medesimo attribuisce, a maggioranza dei suoi membri, la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della normativa applicabile e del presente Statuto;
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- vigila sul rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5 , 6 , 7 e 8 , CTS;
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto ai sensi della normativa applicabile, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
- può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo è convocato dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno sette giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.



L'Organo di Controllo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle predette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le riunioni possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, nel rispetto delle medesime condizioni individuate nei precedenti articoli in relazione alle riunioni degli Associati e del Consiglio Direttivo.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dalla Normativa Applicabile, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 22

Revisione legale dei conti

Al ricorrere dei requisiti previsti dalla normativa applicabile, oppure su delibera dell'Assemblea, qualora tale funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti, o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Art. 23

Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla sua chiusura, sottopone il bilancio consuntivo, corredato delle relazioni prescritte dalla normativa applicabile, all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

VM

P

PS

Art. 24

Estinzione e devoluzione del patrimonio residuo

L'Associazione si estingue qualora:

- gli scopi siano divenuti impossibili da raggiungersi, o di scarsa utilità;
- il patrimonio sia divenuto insufficiente ai fini del perseguimento dei suoi scopi;
- sia venuta meno, non temporaneamente, la pluralità degli associati;
- l'Assemblea abbia adottato una apposita delibera in tal senso; ovvero
- al ricorrere delle altre cause di estinzione previste dalla normativa applicabile.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio sarà devoluto ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla normativa applicabile.

Art. 25

Rinvio alle leggi

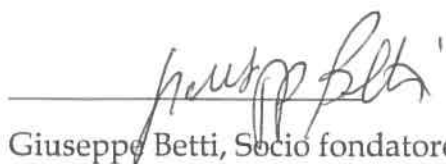
Tutti gli obblighi e gli adempimenti connessi alla normativa dettata in materia di Enti del Terzo Settore sono subordinati alla iscrizione dell'Associazione nel Registro unico del Terzo Settore. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.



Valerio Mellace, Socio fondatore



Alessandra Pioselli, Socio fondatore



Giuseppe Betti, Socio fondatore

